

- Ai Sigg. Sindaci di
Belluno (BL)
Arsié (BL)
Lamon (BL)

OGGETTO: Incarico al dott. Francesco PUCCI della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Lamon (BL) per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021.

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Lamon (BL), è vacante dal 01.08.2018;
- **VISTA** la nota n. 1659 del 20/03/2021, con la quale il Sindaco del Comune di Lamon chiede d’incaricare della reggenza della sede il dott. Francesco PUCCI per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021;
- **VISTO** l’art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97, ove è stabilito che i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;
- **PRESO ATTO** che, allo stato attuale, non ci sono Segretari in posizione di disponibilità da poter incaricare della reggenza de qua in quanto già tutti incaricati in altre sedi;
- **RICHIAMATO** il contenuto della circolare del 18.03.2020 del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali in tema di incarichi di reggenza e supplenza a scavalco dei Segretari comunali e provinciali che così testualmente dispone: “...*le amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente(Giunta e Consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito dei casi previsti ex lege. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l’art 73 del Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 con l’obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione della data di emergenza – consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati...*”;
- **RITENUTO**, al riguardo, di poter procedere, limitatamente ai profili di competenza di questa Sezione regionale dell’Albo dei Segretari comunali, al conferimento dell’incarico de quo, rimettendo alla competente Amministrazione le necessarie valutazioni e determinazioni in ordine all’applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari;
- **VISTI** l’art. 7, c. 31-ter, del D.L n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell’AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell’Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;
- **VISTE** le delibere n. 150 del 15/07/1999 e n. 267 del 06/09/2001 della soppressa AGES;
- **DATO ATTO** che il termine di 120 giorni dalla vacanza della sede per la nomina del segretario comunale titolare, come previsto dall’art. 15 del DPR n. 465 del 1997, è scaduto..

1) Al solo fine di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione, il dott. Francesco Pucci è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Lamon (BL) per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021.



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione le eventuali assenze per ferie o altri istituti al fine di consentire, ove si rendesse necessario, la sostituzione anche temporanea nell'incarico con altro segretario reggente|.
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12/01/2010, fatta salva l'eventuale sostituzione del medesimo nei casi previsti al precedente punto 2).
- 4) Di invitare la S.V. a coprire la sede, anche in convenzione con la nomina del Segretario titolare.
Di far riserva di incaricare della reggenza in argomento, ove possibile, un Segretario in disponibilità.

IL FUNZIONARIO
F.to Dr.ssa Silvia Luise

sl